



COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa sui rifiuti).
Approvazione.

L'anno 2021 addì ventotto del mese di giugno, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato a norma:

- ▲ dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- ▲ dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
- ▲ degli artt. 35, 36 e 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 29.7.2019;

con lettera prot. n. 2801 del 25.6.2021 del Sindaco si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Si dà atto che ai sensi del Decreto Sindacale n. 5 del 31 marzo 2020 recante: "Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Ente", in relazione all'emergenza da Covid-19, il Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza.

Risultano collegati in via telematica:

- in sede comunale i Sigg.ri Diego MELE, Andrea ROLANDO, Fabio VAIR, Simone BERTA, Maurizio BOMBARDIERI, Mariadelfina VAIR, Luca TERSIGNI, Franca Anna BORELLO;
- da remoto i Sigg.ri Loretta GROSA e Andrea CASTELLANO.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	MELE DIEGO - SINDACO	Sì
2	ROLANDO ANDREA - VICE SINDACO	Sì
3	GROSA LORETTA - ASSESSORE	Sì
4	VAIR FABIO - CONSIGLIERE	Sì
5	BERTA SIMONE - CONSIGLIERE	Sì
6	BOMBARDIERI MAURIZIO - CONSIGLIERE	Sì
7	VAIR MARIADELFINA - CONSIGLIERE	Sì
8	TERSIGNI LUCA - CONSIGLIERE	Sì
9	BORELLO FRANCA ANNA - CONSIGLIERE	Sì
10	GROSSO FRANCO - CONSIGLIERE	NO Giustificato
11	CASTELLANO ANDREA - CONSIGLIERE	Sì
	TOTALE PRESENTI	10
	TOTALE ASSENTI	1

Assume la presidenza MELE DIEGO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Vice Sindaco che illustra l'argomento;

Visti:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti:

- il comma 682 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 che disciplina la portata dalla potestà regolamentare dei Comuni in materia di TARI ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, che recita *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*, la cui applicazione in ordine alla disciplina della TARI è espressamente richiamata dal successivo comma 702;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto in particolare il Regolamento per l'applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) approvato, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 16 del 30.6.2020;

Visto il D.Lgs. n. 116/2020, emanato su delega del Parlamento per dare attuazione alle direttive U.E. in materia di rifiuti, con il quale sono state introdotte, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, modifiche che hanno un impatto rilevante sia sui servizi, sia sui prelievi destinati al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti. In particolare, il decreto ha:

- modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale);
- soppresso il potere dei Comuni di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- sostituito l'art. 238, comma 10 del citato D.Lgs. 152/2006, introducendo e disciplinando la facoltà per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico per i rifiuti urbani avviati al recupero, optando per operatori diversi dal gestore pubblico, con contestuale abbattimento della quota variabile della tariffa, previa comunicazione al Comune entro i termini stabiliti dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21/05/21;

Viste le nuove regole di versamento del TEFA, introdotte dall'art. 38-bis del D.L. 124/2019 e disciplinate dal D.M. 01/07/2020 e dal D.M. 21/10/2020, nonché la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 5/e del 18/01/2021 con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento del TEFA mediante modello F24;

Vista la nuova riduzione obbligatoria per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione

internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, introdotta dall'art. 1, comma 48, della L. 178/2020 che, a decorrere dall'anno 2021, sostituisce, apportando alcune modifiche, la precedente previsione di cui all'art. 9-bis del D.L. 47/2014;

Visto che nel caso di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati in strutture attrezzate, la Tassa rifiuti giornaliera è stata assorbita dal nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito e disciplinato, a decorrere dall'anno 2021, dalla Legge n.160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 847;

Considerato che si rende pertanto necessario approvare un nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) che recepisca le novità normative sopra esposte;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 36 del 30.12.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il DUPS – Documento Unico di Programmazione Semplificato - per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione n. 37 del 30.12.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;

Dato atto che:

- in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi modificato dall'art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448, il termine per approvare le modifiche regolamentari, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione. In tal senso dispone altresì l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta stabilisce che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno»*;
- l'art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 69 del 21.5.2021, ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine per l'approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la bozza di Regolamento per la disciplina della TARI, composto da n. 37 articoli e n. 2 allegati (allegato 1 e allegato 2);

Sentito il Vice Sindaco che dà lettura dei seguenti refusi:

- all'art. 7 “Locali ed aree non soggetti al tributo” il comma 15 è da eliminare in quanto già riportato nel successivo comma 16;
- all'art. 26 “Ulteriori riduzioni ed esenzioni” il comma 3 viene rinominato comma 2 ed il comma 4 viene rinominato comma 3;

e propone l'approvazione del testo corretto;

Visti:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, modificato dal D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito nella legge 28.6.2019 n. 58, il quale dispone che a decorrere

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

- l'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, modificato dal D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito nella legge 28.6.2019 n. 58 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 15 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui all'art. 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che sono stati espressi i pareri favorevoli sulla proposta operativa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, sulla regolarità tecnica da parte della Responsabile dei servizi tecnici e sulla regolarità contabile da parte della Responsabile dei servizi finanziari;

Visto il parere del Revisore dei conti in riferimento all'art. 239, 1° comma, lettera "b" n. 7, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con modifiche dalla legge 7.12.2012 n. 213 (pareri sulle proposte di applicazione dei tributi locali);

Visto l'art. 42, 2° comma, lettera "a", D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che conferisce competenza al Consiglio Comunale per l'approvazione dei Regolamenti;

Visto l'art. 9 dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000, che dispone l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei regolamenti a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 10

astenuiti: n. ==

votanti: n. 10

voti favorevoli: n. 10

voti contrari: n. ==

DELIBERA

- 1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare il Regolamento per la disciplina della TARI, composto da n. 37 articoli e n. 2 allegati (allegato 1 e allegato 2), annesso alla presente deliberazione, così come rettificato nel testo che si allega;
- 3) di disporre che il Regolamento ora approvato entri in vigore dall'1.1.2021, vista la sua approvazione entro il termine del 30 giugno disposto per l'anno 2021 dall'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22/03/2021, come modificato dalla Legge di conversione n. 69 del 21/05/2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) di dare atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento ora approvato si rinvia alle norme legislative inerenti la TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e

s.m.i. “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni alla normativa regolante la specifica materia;

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, modificato dal D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito nella legge 28.6.2019 n. 58, la presente deliberazione con annesso Regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del portale federalismo fiscale - per la pubblicazione nel sito informatico - nei tempi previsti dal comma 15-ter (pubblicazione entro il 28 ottobre 2021; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale).

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per consentire una tempestiva attivazione delle procedure ai fini tributari;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 10

astenuti: n. ==

votanti: n. 10

voti favorevoli: n. 10

voti contrari: n. ==

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per consentire una tempestiva attivazione delle procedure ai fini tributari.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Dott. Diego MELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott. Alberto CANE
